

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 di TAURIANOVA

- Ufficio di Piano -

“Regolamento di ambito distrettuale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”, in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Approvato con deliberazione della C.S. n. 19 del 19-05-2015

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente **“Regolamento di ambito distrettuale per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”**, d’ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, d’ora in poi DPCM, come previsto dall’art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Il Regolamento ha vigenza sul territorio dell’ambito distrettuale del Distretto Socio-Sanitario n. 3 di Taurianova, a far luogo dal 17.03.2015.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l’ammissione a prestazioni sociali agevolate. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte dai soggetti pubblici (dai Comuni, dalle ASP, dall’AUSL, ecc) o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell’agevolazione è di esclusiva competenza del Comune appartenente al Distretto¹:

A - servizi e prestazioni sociali

¹ - In fase di prima regolamentazione si propone che i servizi e le prestazioni agevolate individuate come minimi da tutti gli ambiti distrettuali siano quelli evidenziati in grassetto.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 di TAURIANOVA ***- Ufficio di Piano -***

- **Erogazione di contributi economici** (ad es. per **integrazione del reddito familiare, per l'affitto**, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, **per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, prestati sull'onore**, buoni spesa, buoni pasto, ...),
- Mense sociali,
- Accoglienza residenziale notturna (es ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza, ...),
- Accoglienza sociale diurna (centri diurni per persone in condizioni di esclusione sociale).

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- **Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, CDA, CRA, CSRR, CSRD),**
- **Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;**
- **Erogazione di assegni di cura integrativi agli assegni di cura regionali**
- **Altro**

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Assistenza educativa domiciliare,
- **Comunità educative,**
- **Nidi,**
- **Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia,**
- **Scuole dell'infanzia,**
- **Trasporto scolastico,**
- **Mensa scolastica,**
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare,
- **Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati,**
- **Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti**
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, ateler, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

3. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .²

2

a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;

b) «ISE»: indicatore della situazione economica;

c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 di TAURIANOVA

- Ufficio di Piano -

4. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.³

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM. Esclusivamente per la richiesta contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 2, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un'ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;

g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;

h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;

i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;

l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;

m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;

n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;

o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

³ Art. 10, comma 1 del DPCM

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3 di TAURIANOVA ***- Ufficio di Piano -***

L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.⁴ L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali (distrettuali) relativi agli stessi servizi e prestazioni.

5. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel primo anno di introduzione dell'ISEE prevista dal DPCM, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente erogante non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si procederà alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe.

Si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

6. NORME TRANSITORIE

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

4 - Se opportuno, possono essere introdotte ulteriori limitazioni, per specifici servizi, ad esempio una data limite oltre alla quale non può essere presentato l'ISEE corrente o servizi per i quali la presentazione dell'ISEE corrente non è pertinente.